



COMUNE DI BADOLATO

PROVINCIA DI CATANZARO

REGOLAMENTO
PER
LA TUTELA E LAGESTIONE
DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 dell' 11/07/2009

CAPITOLO I – GENERALITÀ

art.1 Finalità

art.2 Ambito di applicazione

art.3 Funzioni dell'Amministrazione pubblica

CAPITOLO II - VERDE VERTICALE (ALBERI ED ARBUSTI)

art.4 Interventi di rilevante importanza su alberature pubbliche

art.5 Norme da osservare in occasione di abbattimenti di alberi

art.6 Scelta delle specie vegetali da mettere a dimora

art.7 Accorgimenti da adottare nell'impianto di essenze arboree ed arbustive su territorio pubblico e privato

art.8 Accorgimenti da seguire per la manutenzione di essenze vegetali

art.9 Interventi di scavo su terreno in prossimità di alberature

art.10 Controllo e cura delle malattie delle piante

art.11 Danneggiamenti di alberi ed arbusti su suolo pubblico

CAPITOLO III - VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE (AREE PRIVATE)

art.12 Tutela delle aree prative

art.13 Irrigazione del verde privato

art.14 Condotta dei cani in aree a verde pubblico

CAPITOLO IV - VERDE ED URBANISTICA

art.15 Opere di urbanizzazione

art.16 Edilizia privata

CAPITOLO V – SANZIONI

art.17 Modalità di gestione delle aree verdi pubbliche affidate ai privati

CAPITOLO VI UTILIZZI VARI

art.18 Criteri per la concessione

art.19 Modalità di gestione aree in comodato

CAPITOLO VII – CONCESSIONI ONEROSE

- art.20 Concessioni a titolo oneroso di aree verdi
- art.21 Modalità procedurali
- art.22 Canone di concessione

CAPITOLO VIII – PROCEDURE DI DISMISSIONI

- art.23 Criteri
- art.24 Vincoli alla circolazione dei beni
- art.25 Modalità di alienazione
- art.26 Alienazione a trattativa privata ai frontisti

CAPITOLO IX – PROCEDURE GENERALI PER LA CONCESSIONE

- art.27 Uffici competenti e procedura
- art.28 Procedura per la richiesta di concessioni-spese istruttoria
- art.29 Atto di concessione: formalità de provvedimento
- art.30 Revoca
- art.31 Procedure coattive

CAPITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

- art.32 Uffici competenti ai controlli e verifiche
- art.33 Cauzioni

CAPITOLO XI

- art.34 Sanzioni

CAPITOLO I - Generalità

Art. 1: Finalità

1. Il presente "REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE E PRIVATE" è finalizzato a disciplinare interventi sul verde, sia pubblico che privato, al fine di garantirne la protezione e la razionale gestione.
2. Con il presente regolamento si intende inoltre disciplinare la tutela delle alberature urbane su proprietà privata nonché installazioni e piantagioni per la riqualificazione estetica e funzionale dell'ambiente cittadino, nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione.
3. Il verde urbano ed extraurbano di Badolato è suddiviso in verde orizzontale e verticale e nelle seguenti tipologie di verde:
 - o verde storico
 - o verde sportivo
 - o parchi e giardini
 - o alberature
 - o incolti agricoli e non
 - o verde strade extraurbane
 - o verde cimiteriale
 - o verde didattico (all'interno di plessi scolastici)
4. L'entità dell'estensione del verde pubblico di Badolato, ammonta a (valori rilevati a 130.000 mq), corredato di essenze arboree di prima, seconda e terza grandezza.

Art. 2: Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:
 - a) per tutte le aree sistemate a verde, sia pubbliche che private, indipendentemente dalla loro ubicazione ,esistenti nel territorio comunale;
 - b) per le alberature pubbliche e private interne ai centri abitati e non;
 - c) per le alberature pubbliche e private ubicate in toto o in parte entro m. 30 dalla linea di mezzera delle strade pubbliche;
 - d) per le alberature a prevalente funzione ornamentale pertinenti a edificazioni ubicate esternamente alle aree di cui ai punti "b" e "c", per gli arbusti e siepi, sia isolati che in assembramento.
2. Non sono oggetto di tutela del presente Regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione:
 - a) gli alberi da frutto, con esclusione di olivi, noci, ciliegi ed esemplari di rilievo
 - b) gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive;
 - c) alberi ornamentali appartenenti a specie o varietà che a piena maturità non raggiungono una altezza di mt 3 nel rispetto delle distanze previste dall'art 892 e seguenti del C.C.

Art. 3: Funzioni dell'Amministrazione pubblica

1. L'Amministrazione Comunale, garantisce in economia, o in appalto, la manutenzione e la realizzazione delle aree a verde pubblico, con lo scopo di evidenziarne la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica, igienico sanitaria ed ambientale, ed utile ad aumentare la biodiversità; svolge ruolo d'indirizzo tecnico e di controllo per le aree private poste in ambito urbano. L'ufficio competente è UFFICIO LL.PP.-
2. L'Amministrazione controlla altresì che il patrimonio arboreo privato venga sottoposto ad una gestione altrettanto oculata.
3. L'Amministrazione Comunale fornisce indirizzi, suggerimenti e linee attuative a chiunque li richieda, utili alla realizzazione e gestione del verde privato, nonché chiarimenti e delucidazioni su quanto riportato nel presente Regolamento.

CAPITOLO II - VERDE VERTICALE (ALBERI ED ARBUSTI)

Art. 4: Interventi di rilevante importanza su alberature pubbliche

1. L'Amministrazione Comunale ha fra le sue prerogative il dovere di garantire la sicurezza pubblica da pericoli di cedimento di alberi o di parti di esso. Pertanto è suo peculiare compito preservare l'efficienza e la stabilità delle alberature stesse .
2. Eventuali abbattimenti di alberi che si rendessero necessari, effettuati a cura dell' Ufficio comunale competente, aventi rilevante entità e limitati a casi strettamente necessari, vengono comunicati preventivamente agli organi collegiali Comunali e alla cittadinanza tramite i vari canali di diffusione.
3. L'abbattimento di alberi posti su suolo pubblico è inteso come un provvedimento a cui ricorrere solo nei casi in cui non siano possibili altre ragionevoli soluzioni di carattere tecnico - colturale o di opportunità, tese a preservarne integrità, salute, stabilità e valenza ornamentale.
4. Al fine di preservare la consistenza del patrimonio a verde, ogni albero abbattuto dovrà essere numericamente sostituito con essenze della stessa specie o di specie diversa, da collocare in aree a verde, viali ecc. anche in zone diverse da quelle di espianto.
5. I casi in cui gli abbattimenti si rendono necessari, possono così' sinteticamente riassumersi:
 - o stati di conclamata instabilità derivante da fattori meccanici o biologici, con creazione di situazioni di pubblica pericolosità;
 - o presenza in luoghi non compatibili con la pubblica incolumità e con i dettami del Codice della strada;
 - o affezione da fitopatie non sanabili con procedure fitoiatriche e che presentino caratteri di epidemicità tale da compromettere la salute di altre piante;
 - o condizioni generali precarie, legate all' età ed al declino vegetativo;
 - o provocazione di danni non sostenibili al patrimonio pubblico e privato;

- insistenza su aree soggette ad opere di pubblica utilità non altrimenti strutturabili;

Art. 5: Norme da osservare in occasione di abbattimenti di alberi

1. Durante le operazioni di abbattimento di alberi posti sul territorio pubblico, gli operatori, sia essi dipendenti diretti dell'Amministrazione Comunale che in appalto dovranno osservare ogni provvedimento e norma al fine di :
 - prevenire ogni tipo di incidente nell'area interessata dai lavori;
 - limitare eventuali danni a manufatti e beni di proprietà privata presente nell'ambito di intervento ;
 - garantire, nei limiti del possibile la fluida circolazione del traffico veicolare e pedonale. A tal fine dovrà essere apposta idonea segnaletica e strutture di protezione, nel rispetto del Codice della strada;
 - ridurre al massimo i rischi di trasmissione di fitopatie aventi carattere epidemico adottando le opportune misure e accorgimenti tecnici previsti dalle vigenti normative in materia.
2. In caso di abbattimenti eseguiti in appalto, ulteriori prescrizioni ed accorgimenti da osservare verranno specificati nei relativi capitolati speciali .
3. Tali norme sono estensibili anche nei confronti di privati i quali , per effettuare le citate operazioni, dovranno avvalersi di operatori specializzati nel settore, al fine dell'effettuazione dei lavori a perfetta regola d'arte.

Art. 6: Scelta delle specie vegetali da mettere a dimora.

A) AMBITO PUBBLICO

1. Su territorio pubblico, la scelta delle specie vegetali da impiegare dovrà tenere presenti i seguenti elementi:
 - il sito di intervento (tipologia urbanistica, presenza di manufatti e sotto servizi, spazi vitali disponibili) ;
 - la distanza fra gli alberi e le costruzioni limitrofe e le sedi stradali;
 - la robustezza dell'apparato legnoso,
 - la non aggressività dell'apparato radicale;
 - la possibilità di garantire una sufficiente pubblica illuminazione;
 - una sufficiente rusticità e facilità di manutenzione;
 - resistenza a malattie ;
 - la compatibilità pedo-climatica con l'area da impiantare ;
 - il rispetto dei connotati paesaggistici naturali, propri della zona a cui dovrà essere sempre fatto riferimento;
 - il valore estetico;
 - il rispetto della biodiversità in ambito urbano.

B) AMBITO PRIVATO

1. Per quanto attiene agli impianti effettuati in proprietà private, l'Amministrazione Comunale fornisce a richiesta, attraverso i propri tecnici, indirizzi e suggerimenti riguardante la realizzazione di nuovi impianti.
2. Ai fini di un corretto utilizzo di specie vegetali su territorio privato, valgono gli stessi indirizzi sopra indicati, tenendo ulteriore conto dei dettami previsti dal Codice Civile, nei rapporti fra privati confinanti o pertinenze pubbliche.

Art. 7: Accorgimenti da adottare nell'impianto di essenze arboree ed abusive su territorio pubblico e privato.

A) DISTANZE DI IMPIANTO

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di distanze minime d'impianto e in particolare quanto disposto dai D.Lgs 285/92 e D.P.R 495/92 e successive modificazioni come da artt. 892 e 893 del Cc, per la realizzazione di nuove aree a verde o alberature urbane sono indicati i seguenti valori orientativi :
 - o per specie con altezza della pianta da adulto di m 20 e oltre, distanza di piantagione di m 12;
 - o per specie con altezza della pianta da adulto di m 16, distanza di piantagione di m 10;
 - o per specie con altezza della pianta da adulto di m 12, distanza di piantagione di m 8;
 - o per specie con altezza della pianta da adulto di m 6 e inferiore, distanza di piantagione di m 4.
2. Nel caso d'impianto in prossimità di edifici, la distanza dal fronte dell'edificio è data dalla metà dei valori indicati in rapporto alla dimensione delle piante.
3. Nel caso di impianto in prossimità di attrezzature tecniche verticali (pali di illuminazione, cartellonistica, segnaletica ecc.) è necessario che la sagoma dell'attrezzatura non invada lo spazio di pertinenza della chioma da adulta.
4. In caso di piantagione su pavimentazioni impermeabili, alla base degli alberi dovrà essere conservato uno spazio di terreno sufficientemente ampio, convenientemente delimitato dalla circostante pavimentazione, tale da consentire la corretta espansione dell'apparato radicale e dei tronchi, lo scambio gassoso, la penetrazione delle acque ed impedire deformazioni e sconnessione ai pavimenti. Tale spazio, denominato "tornello" dovrà avere le dimensioni minime di cm. 100x100, fino a cm. 200x200, a seconda della specie vegetale interessata.
5. Nel caso di piantagioni su suolo soggetto a transito veicolare o pedonale a ridosso delle piante, i tornelli delle piante dovranno essere colmati con materiale arido sciolto o con appositi manufatti grigliati, posati in modo complanare alla pavimentazione, tale da garantire la percorribilità delle aree, non arrecare ostacolo ed inciampo e consentire la permeabilità del suolo. I tronchi dovranno essere adeguatamente protetti da urti e danneggiamenti vari con strutture lignee o metalliche.

B) AREA DI PERTINEZA DELLE ALBERATURE.

1. Ai fini della tutela delle alberature pubbliche, entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità.
2. Viene definita " area di pertinenza " di un albero quella superficie di forma circolare avente per centro il fusto della pianta e di diametro :
 - a. doppio a quello massimo della chioma nel caso di alberi di specie o varietà a portamento colonnare o fastigiato (cipresso, pioppo cipressino, carpino piramidale, ecc.)
 - b. uguale a quello massimo della chioma per alberi di specie o varietà a portamento globoso (leccio, robinie, tiglio, ecc.) o comunque più espanso di quello precedente.

C) NUOVI IMPIANTI.

1. Valgono tutti gli accorgimenti e indirizzi contenuti nel citato art. 6

Art. 8: Accorgimenti da seguire per la manutenzione di essenze vegetali.

A) POTATURE

1. Gli interventi di potatura debbono essere mirati a risanare, a contenere o a riformare le chiome degli alberi e degli arbusti, senza comprometterne l'assetto , la stabilità e lo sviluppo futuro.
2. Essi, salvo casi particcapitozzatura, inteso come intervento normalmente da evitare e ammesso solo in casi particolari da valutare singolarmente,comprendente il taglio operato all'inserzione con il fusto o con rami di ordine superiore e rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato all'accorciamento o all'eliminazione di branche (rami di età superiore ai 2 anni) di diametro massimo di cm 8 (otto), avendo cura di rilasciare in prossimità delle superfici di taglio un ramo di ordine inferiore con funzione di "tira linfa" olari legati alla biologia di alcune specie vegetali, non debbono essere effettuate nel periodo di nidificazione attiva degli uccelli.
3. Gli interventi di potatura possono così sintetizzarsi:
 - o **potatura di rimonda**, inteso come intervento di taglio operato all'inserzione con ramo di ordine superiore e rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato all'asportazione dei rami secchi mutilati o malati, dei succhioni e dei polloni nonché dei giovani germogli sviluppatisi lungo gli assi legnosi.
 - o **potatura di contenimento o di ritorno**, inteso come intervento di taglio operato all'inserzione di ramo di ordine inferiore e rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato al contenimento della branca con la sua cimatura e da effettuare in prossimità di un ramo laterale, utile a ristabilire la

dominanza apicale e a formare una nuova cima più bassa della precedente.

- **capitozzatura**, inteso come intervento normalmente da evitare e ammesso solo in casi particolari da valutare singolarmente, comprendente il taglio operato all'inserzione con il fusto o con rami di ordine superiore e rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato all'accorciamento o all'eliminazione di branche (rami di età superiore ai 2 anni) di diametro massimo di cm 8 (otto), avendo cura di rilasciare in prossimità delle superfici di taglio un ramo di ordine inferiore con funzione di "tira linfa". La capitozzatura non dovrà mai essere effettuata su conifere a portamento monopodiale, eccezione fatta per quelle costituenti siepi da tenere a forma. L'intervento di cimatura potrà essere applicato solo su piante ad alta resistenza ai tagli e comunque previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio VERDE PUBBLICO.
- **potatura di risanamento o di riforma o di bonifica**, inteso come intervento di taglio operato rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato al ripristino dell'ordine fillotassico e alla distribuzione ordinata di ramificazione portante a ordine scalare su cui favorire l'inserimento di impalcature laterali adeguatamente distanziate e il rilascio di ramificazione di ordine inferiore.
- **potatura di allevamento**, inteso come intervento di taglio operato rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, applicata nei primi anni di vita della pianta, mirata al graduale innalzamento dell'altezza d'inserzione della chioma sul fusto o alla semplice rimonda o alla realizzazione di forme obbligate tramite cimatura.
- **potatura d'impianto**, inteso come intervento di taglio operato rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato ad equilibrare la superficie della chioma a quella dell'apparato radicale tramite applicazioni di p. di rimonda, p. di allevamento e p. di ritorno all'atto della messa a dimora.
- **potatura su palmizi**, inteso come intervento di taglio operato rispettando l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato all'asportazione di eventuali rampicanti lungo lo stipite e alla ripulitura della chioma tramite asportazione dei vecchi residui delle foglie, taglio delle foglie secche delle vecchie infiorescenze e spate, taglio di foglie verdi con rilascio di tacche refilate e di lunghezza definita, e il mantenimento delle nuove infiorescenze e dei giovani caschi di datteri; comunque, è fatto divieto l'eccessivo taglio delle foglie, con conseguente rilascio di "ciuffo apicale", e la scorticatura dello stipite; soprattutto è fatto obbligo procedere alla ripulitura con l'asportazione dei vecchi residui dei palmizi che, per la loro altezza e difficoltà d'intervento, vengono trascurate diventando un problema igienico sanitario in quanto ricettacoli e sede di animali (topi).

4. Le operazioni di potatura dovranno essere effettuate nei seguenti periodi:
 - o per le specie decidue, nel solo periodo autunno/inverno (1 novembre - 15 marzo);
 - o per le specie sempreverdi, nei soli periodi di riposo vegetativo (15 dicembre - 28 febbraio, 15 luglio - 20 agosto);
 - o per i lecci in un periodo compreso tra 1 aprile e 15 giugno;
 - o per i palmizi in un periodo indicato tra marzo e settembre;
 - o per tutte le specie, relativamente alle parti morte, tutto l'anno.
5. Le predette operazioni sono eseguibili tramite ausilio di piattaforma idraulica o autoscala, di scale e tramite l'impiego di tecnica di risalita in arrampicata libera, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, avendo cura di non arrecare danni alle piante o a parti di esse e senza l'utilizzo dei ramponi; gli attrezzi da taglio impiegati, nel passare ad interventi su altre piante, devono essere accuratamente disinfettati con sali quaternari di ammonio al 4% e comunque è fatto obbligo l'applicazione delle misure di prevenzione indicate a termine di legge.
6. Quanto indicato è valido sia per vegetali posti sul territorio pubblico che privato. Per quanto riguarda privati cittadini, le operazioni di potatura, salvo i casi espressamente indicati, non necessitano di autorizzazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

B) ABBATTIMENTI DI ALBERATURE PRIVATE.

1. Ferme restando le indicazioni contenute nel precedente art. 5, gli abbattimenti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall'UFFICIO LL.PP., dietro presentazione di specifica domanda, nella quale siano evidenziati:
 - o le generalità e il recapito telefonico del proprietario o suo delegato,
 - o l'ubicazione di intervento;
 - o il numero e le specie delle piante da abbattere;
 - o le motivazioni dell'abbattimento;
 - o fotografie della/e pianta/e da abbattere;
2. salvo casi particolari ed espressamente indicati, gli alberi abbattuti debbono essere sostituiti secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'abbattimento.
3. Nei casi di richiesta di concessioni edilizie che comportino l'abbattimento di alberi, sarà cura dell'Ufficio verde pubblico verificare che il richiedente provveda al miglioramento o comunque al ripristino della parte a verde soggetta a manomissione.
4. Alla domanda presentata seguirà un sopralluogo di verifica e di indirizzo eseguito da parte di tecnici dell'Amministrazione Comunale.
5. In seguito a tale sopralluogo l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere o meno l'abbattimento richiesto, in base a tutti gli elementi di fatto e di opportunità raccolti.
6. L'eventuale nulla osta ha validità di anni uno dalla data di rilascio.
7. Gli interventi di trapianto o di sostituzione sono assoggettati ad autorizzazione del competente ufficio, il quale consiglierà ai cittadini le specie idonee, conformi alla conservazione del paesaggio, privilegiando di

norma le specie autoctone e quelle a cui è riconoscibile, dal punto di vista fito-geografico e storico-botanico, un lungo indigenato e un ruolo ornamentale legato alla tradizione locale.

8. Al fine di ridurre al minimo i rischi di moria da trapianto occorre preparare l'esemplare arboreo e arbustivo con specifici accorgimenti tecnici:
 - a. la preparazione della pianta dovrà iniziare nella stagione prima del trapianto, effettuando attorno al tronco lo scavo di una zolla circolare proporzionata allo sviluppo della pianta e alle esigenze della specie.
 - b. lo scavo andrà riempito con terriccio leggero in modo di permettere all'apparato radicale di sviluppare radici attive in prossimità del tronco che rimarranno incluse nella zolla da estirpare.
 - c. il trapianto va effettuato nel rispetto del ciclo biologico della pianta e durante la fase di riposo vegetativo, cercando di mantenere, nella messa a dimora, l'orientamento solare originario; nel caso di Palmizi, il periodo consentito per il trapianto è limitato a giugno - agosto.
 - d. la chioma delle piante, prima dell'estirpazione, deve leggermente essere ridotta come l'apparato radicale; la chioma rimasta deve essere irrorata da sostanze antitraspiranti in formulati commerciali.
 - e. dopo il trapianto, è necessario utilizzare protezioni contro l'eccessiva insolazione come la copertura del fusto con telo di juta, da rimuovere nella primavera successiva all'epoca di trapianto.
9. Gli interventi di ancoraggio e di riqualificazione degli apparati radicali devono essere eseguiti previo autorizzazione e secondo le prescrizioni tecniche dettate dal competente ufficio.
10. Nei casi in cui l'area su cui viene richiesto l'abbattimento sia assoggettata a vincoli idrogeologici o di altra natura, il richiedente dovrà presentare analoga domanda ai rispettivi organi tutori (es. Amministrazione Provinciale, Soprintendenza ai beni Archeologici o culturali, ecc).
11. L'abbattimento, pertanto, si ritiene autorizzato solo nel momento in cui tutti i nulla osta espressi dagli organi competenti avranno raggiunto esito favorevole. In caso di discordanza o carenza anche di un solo parere, l'abbattimento si intende non autorizzato.

Art. 9: Interventi di scavo su terreno in prossimità di alberature

1. Le operazioni di scavo o altre manomissioni del suolo in prossimità di alberi sono regolamentate da specifico disciplinare emesso dall'Amministrazione Comunale e pertanto ad esso assoggettate.

2. Resta comunque inteso che gli interventi di scavo nelle vicinanze di alberature dovranno essere sempre eseguiti nell'interesse dell'integrità, della salute e della stabilità delle piante.

Art. 10: Controllo e cura delle malattie delle piante

1. Chiunque sia in possesso di essenze vegetali in ambito urbano è tenuto obbligatoriamente al controllo costante dello stato fito sanitario delle piante, al fine di evitare pericolose diffusioni epidemiche di malattie o di parassiti vegetali e animali. Allo scopo è tenuto ad adottare con urgenza i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dall'art. 500 del Codice Penale, e mettendo a conoscenza i preposti uffici comunali e sanitari.
2. La cura delle patologie rilevate o la loro prevenzione deve avvenire con fitofarmaci o altre procedure approvate dalla competente ASL e dovrà essere adottato ogni procedimento atto alla salvaguardia della pubblica incolumità, e dell'igiene ambientale; dovranno essere evitati rilasci di prodotti tossici nel terreno e nell'atmosfera: a tal fine si suggeriscono di effettuare, qualora possibile, principalmente trattamenti endoterapici per iniezioni interna.
3. In merito all'identificazione e alla valutazione della stabilità degli alberi "a rischio statico", sia di proprietà pubblica che privata, queste sono effettuate dall'Ufficio Tecnico Comunale, in quanto curatore del catasto delle alberature urbane, il quale potrà eventualmente avvalersi del parere di un tecnico di fiducia per la stima in oggetto. Una volta appurata la pericolosità delle piante secondo la procedura indicata o verificata l'affezione a carico di esse da parte di malattie conclamate ed epidemiche per le quali non possa essere adottato altro rimedio curativo, si riserva di obbligare qualsiasi soggetto all'abbattimento di quelle piante valutate a rischio statico e fito sanitario. In caso di diniego od omissione, l'abbattimento verrà effettuato dal personale del Servizio Manutenzioni del Comune, o a mezzo di imprese incaricate o comandate, sotto l'assistenza tecnica del personale del competente ufficio, con spese d'intervento a carico del soggetto o della proprietà richiedente, sulla base dell'elenco prezzi in uso e delle fatture prodotte.
4. non dovranno essere introdotte specie vegetali particolarmente suscettibili di diffusione di specifiche fitopatie o proliferazione di insetti parassiti (pinus radiata, cupressus arizonica, platanus orientalis ecc.)

Art. 11: Danneggiamenti di alberi ed arbusti su suolo pubblico

1. Tutte le forme vegetali necessitano di tutela e rispetto per garantirne il corretto sviluppo e le proprietà estetiche e funzionali. E' vietata pertanto ogni pratica, intervento od aggressione che possa arrecare danno alle piante. In particolare è , fra gli altri, fatto divieto a chiunque di:
 - a. depositare o versare sali, acidi, basi idrocarburi , o comunque sostanze fito tossiche classificate come tali nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi nelle aree di pertinenza delle piante .

- b. effettuare nelle aree di pertinenza delle piante ricarichi superficiali di terreno o qualsiasi materiale putrescibile o impermeabilizzante.
 - c. impermeabilizzare con pavimentazioni, compattare con mezzi meccanici o depositi di materiale, inquinare con scarichi o discariche il suolo relativo all'area di pertinenza delle piante.
 - d. applicare strutture di qualsiasi genere agli alberi di proprietà pubblica e privata, indipendentemente dalla loro ubicazione, dato che possono essere causa di pericolo per schianti o attrazione fulmini etc.
2. Chiunque cagioni danno ad una pianta o arbusto di proprietà comunale è tenuto a rifondere all'Amministrazione Comunale una somma pari al valore del danno calcolato in base alle quotazioni di mercato.

CAPITOLO III - Verde pubblico orizzontale (aree prative)

Art. 12: Tutela delle aree prative

1. Le superfici investite a verde pubblico dovranno essere mantenute nella loro integrità, funzionalità ed aspetto estetico. Il loro utilizzo da parte degli utenti dovrà essere improntato al massimo rispetto dell'ecosistema e della situazione strutturale esistente.
2. E' fatto pertanto divieto di alterare, manomettere, danneggiare le superfici a verde, con qualsiasi azione aggressiva nei loro confronti, nonché l'uso improprio, l'imbrattamento e danneggiamento di strutture e arredi complementari.
3. Eventuali interventi improrogabilmente necessari, ma suscettibili di modificare lo stato generale delle aree e che dovessero arrecare guasti ad aree prative e alle loro infrastrutture, dovranno essere espressamente autorizzati dal competente Ufficio comunale, secondo i criteri e le prescrizioni contenute nel disciplinare per interventi di manomissione di suolo pubblico e, in caso di lavori affidati in appalto, dai relativi capitolati speciali.
4. Nel caso in cui soggetti privati dovessero intraprendere iniziative, manifestazioni, feste, sagre od altri eventi riguardanti aree a verde pubblico, le stesse, in modo complementare ad altre autorizzazioni, dovranno essere espressamente e preventivamente autorizzate dall'Ufficio Verde Pubblico comunale, che impartirà le opportune prescrizioni e ne controllerà l'esecuzione.

Art. 13 - Irrigazione del verde privato

1. Si fa assoluto divieto di utilizzare acqua potabile per l'irrigazione del verde, per la pulizia di aree esterne e per qualsiasi altro uso non potabile. Nel caso in cui utenti privati dovessero utilizzare impianti pubblici di acqua non potabile per l'irrigazione delle proprie aree a verde, fatte salve le necessarie autorizzazioni per l'allaccio alle condotte pubbliche, l'impiego delle acque necessarie dovrà essere improntato alla corretta gestione del patrimonio idrico, evitando nel modo più assoluto sprechi e somministrazioni sovrabbondanti le quali non determinano un vantaggio per il verde e, per contro, impoveriscono le risorse idriche, già esigue. Ulteriori e più dettagliate regolamentazioni circa l'utilizzo di acque irrigue, sono contenute nell'apposito disciplinare emanato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 14 -Condotta dei cani in aree a verde pubblico

1. I proprietari e i conduttori dei cani hanno l'obbligo di rimuovere le deiezioni dei loro animali nelle aree destinate a verde pubblico, utilizzando idonea attrezzatura (paletta e sacchetto o sacchetto monouso o altro contenitore a tenuta stagna per la raccolta delle feci). A tal fine i proprietari e i conduttori dei cani devono risultare in possesso di tale attrezzatura in ogni momento, ed in ogni luogo in caso di controllo.

CAPITOLO IV - Verde ed urbanistica

Art. 15- Opere di urbanizzazione

1. Nell'ambito della progettazione di opere di urbanizzazione , le quali prevedano anche la sistemazione a verde di aree, di viali o piazze, prima della sua approvazione definitiva, è richiesto l'esame preventivo da parte dell'ufficio competente per il verde urbano, il quale indicherà eventuali modifiche e fornirà indicazioni . In seguito a tale esame l'Ufficio LL.PP. rilascia relativo nulla osta con riportati i pareri conseguenti. Tale nulla osta deve essere rilasciato in forma scritta ed entro 45gg dalla data di ricezione delle documentazioni, sia nel caso che il progetto venga redatto da addetti interni dall'Amministrazione Comunale, che da professionisti esterni
2. L'ufficio competente per il verde urbano è chiamato inoltre ad esprimere certificazione dei lavori, per la parte relativa al verde, nel corso dei collaudi, sia provvisori che definitivi dei lavori stessi.

Art. 16- Edilizia privata

1. I progetti per la realizzazione di opere edili che includano anche aree destinate a verde, dovranno essere corredati in sede di presentazione

anche di un progetto di sistemazione di parchi, giardini, aiuole, alberature ecc., redatto in scala di agevole visibilità (min1:500) e nel quale siano facilmente identificabili le localizzazioni delle piante esistenti e di nuovo impianto , la loro nomenclatura e la loro posizione nell'ambito delle aree. I progetti saranno sottoposti ad esame preventivo del competente ufficio per il verde urbano, il quale esprimerà il proprio parere entro 45 gg dalla data di presentazione, vincolante ai fini del rilascio della concessione edilizia. In ogni caso le aree private (o lotti) destinate dallo strumento urbanistico alla costruzione di opere edili, in attesa del loro utilizzo e fino all'inizio dei lavori, dovranno essere tenute pulite in modo sistematico e continuativo, tagliando l'erba, soprattutto nel periodo estivo in quanto, divenendo alta e secca, può diventare un pericolo per eventuali incendi. Gli stessi proprietari per la mancata pulizia di tali aree saranno sanzionati come da tabella in allegato.

CAPITOLO V – Utilizzi vari

Art. 17-Modalità di gestione delle aree verdi pubbliche affidate ai privati

1. Relativamente ad aree pubbliche per le quali i privati (persone fisiche o giuridiche) intendano migliorarne l'assetto a verde, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare loro, previa specifica richiesta formale, la manutenzione delle aree a stesse e la gestione di servizi ad esse inerenti . In tal caso l'affidamento sarà regolato da una apposita autorizzazione e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione per ogni singolo caso e sottoscritto dalle parti. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute al Comune a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può dare in custodia ai proprietari singoli o in forma associata (Gruppi di Vicinato) mediante stipula di apposite convenzioni, specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico, ove sussistano motivi di particolare criticità per la sicurezza e manutenzione.
2. L'Amministrazione, nel rispetto del par conditio dei richiedenti, ha inoltre la facoltà di affidare la manutenzione di aree verdi, tipo concedendo in contropartita la facoltà di apposizione di logotipi identificativi o pubblicitari, nel rispetto del Regolamento per le Pubbliche Insegne e sentiti preventivamente gli Uffici competenti(Ufficio Tributi- Affissioni). .Le attività di sponsorizzazione possono essere effettuate solo da Società commerciali, ditte individuali e/o comunque soggetti giuridici in grado di emettere fatture e/o documenti contabili rilevanti a termini della legislazione fiscale vigente. I soggetti interessati per attività di sponsorizzazione dovranno impegnarsi ad utilizzare le aree di verde pubblico mantenendone l'uso collettivo ed assumendosi l'obbligo di manutenzione e cura del complesso arboreo.

L'esecuzione di ogni intervento di sistemazione dovrà essere preventivamente autorizzato dagli Uffici competenti. Tali installazioni dovranno essere comunque regolamentate da specifici disciplinari e relative convenzioni da stilare per singolo caso.

CAPITOLO VI -Concessioni per Condomini

Art.18- Criteri per la concessione

1. Allo scopo di incrementare l'abbellimento della Città, le aree a verde adiacenti o prospicienti condomini possono essere oggetto di concessione a favore dei condomini stessi che né richiedano l'uso e si assumano gli obblighi di manutenzione.

Art.19- Modalità di gestione aree in comodato

1. Le aree verdi adiacenti o prospicienti condomini concesse non possono essere recintate né intercluse al pubblico transito ed utilizzo collettivo. Tuttavia l'Amministrazione può concedere autorizzazione di recinzione di tipo medio-bassa nel caso in cui sia necessario impedire il passaggio di animali.

2. La durata della concessione non potrà essere superiore ad un quinquennio rinnovabile su richiesta del concessionario, fermo restando il diritto dell'Amministrazione comunale di revocare e/o modificare la concessione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

3. Al solo titolo ricognitivo del diritto dominicale è dovuto il pagamento di un canone di concessione pari al valore al metro quadro di € 1,00.

4. Il canone previsto nella presente sezione sarà da corrisponderci in unica soluzione al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione per tutta la durata quinquennale della concessione.

CAPITOLO VII - Concessioni onerose

Art.20- Concessioni a titolo oneroso di aree verdi pubbliche a privati

1. Le aree di verde pubblico che si trovano in zone marginali del territorio o la cui fruizione collettiva sia limitata in relazione alle ridotte dimensioni, possono essere oggetto di concessione a titolo oneroso a favore di privati che intendano utilizzarle per le proprie finalità di ricreazione o per ampliamento di aree verdi di loro proprietà.

2. La concessione prevista nella presente sezione sarà a titolo oneroso con il vincolo di destinazione e di immodificabilità dell'area.

3. La concessione potrà consentire la delimitazione dell'area mediante sistemi

di recinzione "a giorno", realizzate esclusivamente utilizzando pali in legno alla maremmana e/o ferro infissi al suolo senza alcuna fondazione e/o zoccolo cementizio.

4. Non è ammesso il rilascio di concessioni per l'utilizzo delle aree a verde per:

- a) la realizzazione di posti auto esclusivi;
- b) per consentirne la realizzazione su aree private a discapito di quelle pubbliche utilizzate per ampliamento di zone private;
- c) per consentire il rispetto di limiti di Legge per standard urbanistici necessari alla esecuzione di opere ed interventi edilizi di iniziativa privata.

ART21 - Modalità procedurali

1. Il richiedente dovrà presentare apposita istanza completa di una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato che illustri le finalità per il quale è richiesta la concessione e le modalità della sua conduzione, con idonea planimetria in scala e debitamente quotata rispetto alla proprietà cui accede.

3. Nel caso in cui l'area richiesta in uso esclusivo rimanga in adiacenza ad aree verdi di competenza comunale, la proposta di utilizzo potrà essere condizionata anche all'assunzione in responsabilità della pulizia e del mantenimento delle aree circostanti residue con opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui si assumerà la responsabilità il concessionario.

4. Nel caso in cui sull'area prospettino più proprietari, la stessa potrà essere concessa ad un solo soggetto a condizione che gli altri esprimano rinuncia scritta, altrimenti l'area verrà divisa e concessa in modo proporzionale ai richiedenti.

ART.22- Canone di concessione

Il canone di concessione è determinato da un regolamento interno approvato dalla Giunta Comunale.

CAPITOLO VIII - Procedure di dismissione

ART.23 - Criteri

1. Nel caso di presenza di aree verdi marginali, per posizione e dimensioni, prive di possibilità di utilizzazione pubblica, la Giunta Comunale predispone un programma di alienazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

2. La proposta dei beni suscettibili di alienazione viene formulata dalla Giunta Comunale, nell'ambito degli indirizzi di governo dell'Ente e sulla base dei seguenti criteri:

- a) aree verdi per cui sia venuto meno il pubblico interesse in conseguenza di modifiche strutturali delle zone in cui si trovano e nuove discipline urbanistiche;

b) aree classificate come verde pubblico per le quali non sia possibile ravvisare un uso collettivo o che richiedano una gestione particolarmente onerosa per il mantenimento in rapporto alla utilizzazione da parte della collettività.

3. Nell'atto propositivo dovranno essere indicati dettagliatamente i motivi a sostegno della proposta di dismissione, evidenziando in particolare gli effetti sulla dotazione di standard di verde pubblico sulle aree limitrofe a quelle oggetto della proposta.

ART.24 - Vincoli alla circolazione dei beni

1. I beni dismessi con il procedimento indicato al presente capo saranno alienati con il vincolo di pertinenzialità all'immobile a cui accedono ai sensi dell'articolo 817 del Codice Civile.
2. il trasferimento sarà ammesso solo in collegamento con l'immobile a cui sono stati associati come pertinenza al momento del primo acquisto.
3. Le aree trasferite con le procedure di cui al presente capo saranno alienate con il vincolo "non aedificandi" da trascrivere presso i competenti uffici dei Registri Immobiliari, senza alcuna possibilità di utilizzo di qualunque volumetria derivante da eventuali variazioni della disciplina urbanistica di riferimento.
4. La cessazione della demanialità o della destinazione alla funzione pubblica non comportano variazione alla qualificazione impressa all'area dalla normativa urbanistica.

ART.25 - Modalità di alienazione

1. L'approvazione della Delibera di alienazione del Consiglio Comunale comporta la cancellazione dall'elenco dei beni del patrimonio indisponibile ai sensi del Regolamento sulla alienazione degli immobili del Comune di Badolato.
2. Le modalità di aggiudicazione e di svolgimento della gara previo avviso pubblico, sono specificate ai sensi di legge.
3. Il prezzo di stima per l'alienazione sarà determinato con apposita perizia da parte dell'Ufficio comunale competente.

ART.26- Alienazione a trattativa privata ai frontisti

1. Le zone verdi oggetto del programma di dismissione sono suscettibili di alienazione a trattativa privata in favore dei proprietari delle aree private adiacenti ai quali si riconosce il diritto di prelazione nell'acquisizione a parità delle condizioni economiche scaturenti dalla possibile gara prevista nel citato

Regolamento per le alienazioni.

2. Nel caso di offerta a trattativa privata ai soggetti di cui al presente articolo, il bene sarà offerto al prezzo fissato secondo le modalità stabilite all'articolo precedente.

CAPITOLO IX- Procedure generali per la concessione

ART.27 Uffici competenti e procedura

1. Per ottenere le concessioni per gli scopi previsti dal presente Regolamento, l'interessato dovrà produrre istanza in bollo all'Ufficio competente, corredata dalla documentazione in esso prevista con idonei elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato, qualora necessario.
2. La competenza alla ricezione della istanza è l'Ufficio LL-PP.

ART.28 - Procedura per la richiesta di concessione - Spese di istruttoria

1. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione e corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento.

ART.29-Atto di concessione: formalità del provvedimento

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare e/o utilizzare il suolo pubblico con indicate:

- a) la durata della concessione;
- b) la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione;
- c) le condizioni per l'utilizzo alle quali è subordinata la concessione e le prescrizioni di carattere tecnico - amministrativo per la sua corretta esecuzione ed esercizio;
- d) Le cause di revoca e decadenza oltre le sanzioni di Legge in caso di cattivo uso.

2. Il rilascio della concessione è comunque atto preliminare e necessario per la regolarità del titolo edilizio occorrente per la realizzazione dell'interventi.

3. L'atto di concessione viene trasmesso dall'Ufficio competente all'Ufficio Tributi entro sette giorni dalla sua sottoscrizione e/o rilascio per l'iscrizione a ruolo riguardo al canone dovuto.

4. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile l'acquirente dovrà inoltrare domanda di subentro all'Ufficio Tributi che provvederà alla comunicazione all'Ufficio LL.PP, per quanto di competenza.

ART.30-Revoca

1. Le Concessioni previste nel presente Regolamento potranno essere revocate o modificate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
2. La revoca e la modifica dei contenuti dell'atto di concessione e di autorizzazione sarà pronunciata con atto espresso e motivato notificato al concessionario.

ART.31 Procedure coattive

1. Nel caso di decadenza e/o revoca, l'Amministrazione comunale provvederà alla eliminazione della occupazione e/o della servitù mediante idonei apprestamenti, salva l'apposizione di sbarramenti atti ad impedire il passaggio e/o eliminare l'uso esclusivo dell'area pubblica non più soggetta alla concessione.
2. Per le attività previste nel presente articolo si applicano le procedure amministrative indicate all'articolo 823 del Codice Civile, mediante apposita Ordinanza immediatamente esecutiva, con spese a carico del privato proprietario nel caso di inadempimento alla diffida al ripristino.

CAPITOLO X- DISPOSIZIONI FINALI

ART.32- Uffici Competenti ai controlli e verifiche

1. Il controllo del rispetto delle condizioni imposte per l'utilizzo del del patrimonio indisponibile del verde pubblico secondo le previsioni del presente Regolamento è di competenza dell'ufficio LL.PP. in collaborazione con gli altri Uffici dell'Amministrazione comunale che provvederanno a segnalare ogni comportamento illecito da parte dei concessionari.

ART.33- Cauzioni

1. Al fine di garantire il corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il rilascio di una delle concessioni previste dal presente Regolamento, al concessionario può essere imposto l'obbligo di costituire una cauzione.
2. In alternativa al deposito in numerario presso la Tesoreria comunale può essere istituita una polizza fidejussoria di importo corrispondente a quanto richiesto, svincolabile al momento della scadenza della concessione previo accertamento espresso del rispetto delle condizioni alle quali era subordinata.
3. Gli estremi del pagamento della cauzione o il titolo comprovante il rilascio della fideiussione saranno riportati nel disciplinare di concessione o comunque inseriti con apposito articolo aggiuntivo nei casi di eventuali prescrizioni tecniche.

CAPITOLO XI - Sanzioni

Art. 34- Sanzioni

1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento saranno soggette alle seguenti sanzioni, che potranno essere elevate dagli organismi istituzionalmente preposti (comando VV.UU.) anche su segnalazione degli Uffici comunali competenti

OGGETTO	SANZIONI	OBLAZIONI
Utilizzo di aree a verde per manifestazioni senza la necessaria autorizzazione	da € 100 a € 1000	€ 300
Insufficienza nelle misure adottate per la salvaguardia del verde pubblico	da € 50 a € 500	€ 150
Abbattimento di albero di 1° grandezza, non autorizzato	da € 100 a € 1000	€ 300
Abbattimento di albero di 2° grandezza, non autorizzato	da € 50 a € 500	€ 150
Abbattimento esemplare di particolare pregio non autorizzato	da € 500 a € 2000	€ 1000
Riporti di terreno o detriti su verde pubblico	da € 200 a € 2000	€ 500
Pubblicità, segnali, strutture appese ad alberi	da € 10 a € 100	€ 20
Inosservanza all'obbligo di rimozione di deiezioni canine	da € 50 a € 300	€ 100

Danneggiamenti piante o arbusti di proprietà del Comune	A € 100a € 1.000	€ 300	
Danneggiamenti o imbrattamenti a carico di arredi urbani, monumenti ed opere murarie	da € 50 a € 500	€ 150	
Inosservanza all'obbligo di pulizia degli spazi privati destinati a lotti per l'edilizia abitativa	da € 200 a € 2.000	€ 500	
Inosservanza all'obbligo di pulizia e taglio delle foglie secche dei palmizi ritenuti un problema igienico sanitario	da € 200 a € 2.000	€ 500	